CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati - Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012

o To

COMUNE DI GALATINA Provincia di Lecce

Prot. 20130005047 del 06-02-2013

Protocollo n..

Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE

Cat 9 Class

Ordinanza n. 18/D

OGGETTO: Provvedimenti di viabilità in occasione della manifestazione "Sfilata carnevalesca" del 10 febbraio 2013 a Collemeto.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Sig. Lillo Angelo Antonio nato a Nardò il 31.03.1974 e residente in Collemeto alla via Orlando, 20, nella sua qualità di Presidente del Comitato S. Giovanni con sede in Collemeto alla via Padova, 58, ha chiesto di poter effettuare il 10 febbraio 2013 una sfilata carnevalesca con dei gruppi mascherati e dei piccoli carri lungo le seguenti vie e piazze della frazione di Collemeto: Largo Milano, via Rimini, via Padova, Ponte, Via Padova, Via Sassari, Via Diego Mongiò, Piazzale Madonna di Lourdes;

Vista l'attivazione del procedimento istruttorio, Prot. Gen. n. 003683 del 29.01.2013, istruito dalla Responsabile del SUAP;

Vista l'autorizzazione n. 1385 del 04.02.2013 rilasciata dal Dirigente del SUAP;

Ritenuto pertanto che è necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e Piazze su indicate della frazione di Collemeto in occasione della manifestazione di che trattasi;

Visti gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

Visti gli artt. 5, 7, e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 4.01.2013

ORDINA

L'adozione dei seguenti provvedimenti:

- 1. dalle ore 14,00 alle ore 19,30 di domenica 10 febbraio 2013 e, in caso di mancato svolgimento della manifestazione per avversità atmosferiche, nella Domenica successiva, nell'abitato di Collemeto è vietata la circolazione veicolare e la sosta sulle seguenti vie e piazze così come di seguito indicato:
 - in Via Rimini nel tratto compreso tra Largo Milano e Via La Spezia;
 - Via Diego Mongiò;
 - Via Sassari nel tratto compreso tra Piazza Italia e Via Siena;
 - > tratto di strada antistante Piazzale Madonna di Lourdes in adiacenza a Via Diego Mongiò;
 - il rispetto di tali norme a tutti gli utenti della strada;
- 2. che quanto disposto con la presente non abbia effetto per: transito dei residenti per accesso alle proprietà private, i veicoli delle forze di polizia, di soccorso e destinati al servizio dei portatori di handicap;

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato, di concerto con questo Comando di Polizia Locale, a predisporre la necessaria segnaletica stradale;

Il personale di questo Comando di Polizia Locale, durante lo svolgimento della manifestazione, provvederà a fornire sul posto le indicazioni all'utenza per i percorsi alternativi;

I segnali stradali mobili di divieto di sosta saranno corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata nelle ore e data previste per la manifestazione e saranno apposti almeno 48 ore prima dell'inizio;





PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati -Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012

AVVERTE

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alla seguente condizione:

L'ostensibilità, sul luogo oggetto del presente provvedimento, di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine della manifestazione, a cura e spese dell'organizzatore, dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

L'Organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare solleva il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dalla stessa;

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo all'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.

La Polizia Locale e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore di Polizia Locale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia.

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito Web e all'Albo Pretorio del Comune di Galatina, dovrà essere notificata in copia al richiedente Sig. Lillo Angelo Antonio (meglio generalizzato in premessa), all'Ufficio Tecnico Comunale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e al Comando Stazione Carabinieri.

Il presente provvedimento è valido nel giorno di domenica 10 febbraio 2013 e, in caso di mancato svolgimento della manifestazione per avversità atmosferiche, nella Domenica successiva, dalle ore 14.00 fino alla fine della manifestazione e, comunque non oltre le ore 19,30.



CITTA' DI GALATINA





DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati - Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

Galatina,

L'Estensore Mar Magg. P. Beccarisi





IL DIRIGENTE Dott. Antonio Claudio OREFICE

RELATA DI NOTIFICA

ALAX	lo sottoscritto													
# 1	1					to l'Ordinanza del Responsabile del Servizio Incaricato che precede a								
	Sig.					, median	diante consegna a mani proprie dello stesso cosi qu					ualificatos		
Polizia	ed	identificato,	ovvero	in	sua	precaria	assenza	mediante	consegna	a	mani	del	Sig	
		capace e convivente, in plico chiuso del quale ho redatt												
	rela	zione di notific	a.											
	In				in data				alle ore					
	IL NOTIFICATO							IL NOTIFICANTE						
									12110	11110				
	_													